



SINDACATO ITALIANO LAVORATORI MILITARI ESERCITO STATUTO

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

ART. 1 Nozione

ART. 2 Principi e Valori Fondamentali

ART. 3 Finalità - Obiettivi – Attività

ART. 4 Divieti

ART. 5 Iscrizione al SILME

ART. 6 Diritti delle Iscritte e degli Iscritti

ART. 7 Doveri delle Iscritte e degli Iscritti

ART. 8 Democrazia Sindacale

ART. 9 Incompatibilità

ART. 10 Ineleggibilità

ART. 11 Cumulo di cariche

ART. 12 Norme Generali di funzionamento degli Organismi Statutari
di cariche

TITOLO II - DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE

ART. 13 Struttura Organizzativa – Modalità Elettive

ART. 14 Organi e natura degli stessi

ART. 15 Il Congresso

ART. 16 Congresso Straordinario

ART. 17 Gli altri organi

ART. 18 Sezione Sindacale di Base

- ART. 19 Struttura Provinciale
- ART. 20 Congresso Provinciale
- ART. 21 Organi Provinciali
- ART. 22 Struttura Regionale
- ART. 23 Congresso Regionale
- ART. 24 Organi Regionali
- ART. 25 Struttura Nazionale
- ART. 26 Congresso Nazionale
- ART. 27 Comitato Direttivo Nazionale
- ART. 28 Segreteria Nazionale
- ART. 29 Assemblea dei Delegati
- ART. 30 Collegio dei Sindaci Revisori
- ART. 31 Ufficio centrale ispettivo
- ART. 32 Collegio Statutario Nazionale
- ART. 33 Comitato di Garanzia - Composizione

TITOLO III - DELL'AMMINISTRAZIONE

- ART. 34 Contributi Sindacali
- ART. 35 Attività Amministrativa
- ART. 36 Autonomia Giuridico Amministrativa

TITOLO IV - DELLA GIUSTIZIA INTERNA

- ART. 37 Sanzioni Disciplinari
- ART. 38 Comitati Di Garanzia

TITOLO IV - NORME TRANSITORIE

- ART. 39 I Congresso Nazionale
- ART. 40 Organismi Provvisori
- ART. 41 Soci Fondatori e Successive Adesioni
- ART. 42 Modifiche statutarie per l'iscrizione all'Albo

TITOLO I

NORME GENERALI

ART. 1 NOZIONE

Il Sindacato Sindacato Italiano Lavoratori Militari Esercito d'ora in avanti denominato SILME è un'associazione sindacale democratica costituita, amministrata e rappresentata da lavoratori militari dell'Esercito in attività di servizio.

La sede legale del SILME è costituita in Roma, in via Palestro n. 78.

Nella medesima sede è costituita la Segreteria Nazionale e il Comitato Direttivo Nazionale e le altre strutture e forme organizzative nazionali.

Il SILME non persegue alcuna finalità a scopo di lucro.

ART. 2

PRINCIPI E VALORI FONDAMENTALI

Costituiscono principi fondamentali del SILME il principio di uguaglianza, il principio di non discriminazione, il principio di democraticità, il principio di solidarietà, il principio di trasparenza, il principio di neutralità, il principio di neutralità ed il principio di legalità.

Il Sindacato è autonomo dai partiti, da altre associazioni di categoria, dal governo, dall'amministrazione e dalle istituzioni in genere.

Ispira la sua condotta ai principi di neutralità ed estraneità rispetto alle competizioni politiche ed ai partiti.

La democrazia ispira i rapporti dell'Organizzazione con i terzi.

Anche l'ordinamento interno dell'associazione è democratico con conseguente uguaglianza e parità di posizione di tutti gli iscritti e le iscritte, senza alcuna distinzione di sesso, fede religiosa, etnia, ruolo, qualifica o funzione professionale.

ART. 3

FINALITÀ - OBIETTIVI - ATTIVITÀ

Il SILME persegue la difesa dei diritti e degli interessi dei lavoratori dell'Esercito Italiano.

Il SILME, nel pieno rispetto dei principi statuari (Art. 2), delle norme della Costituzione della Repubblica e dell'Ordinamento Italiano, espleta attività di tutela professionale delle operatrici e degli operatori del SILME esercitando le prerogative sindacali come prescritto dalla LEGGE 28 aprile 2022 , n. 46, *“Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze*

armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, nonché delega al Governo per il coordinamento normativo”.

Inoltre, il SILME:

- si attiva per realizzare le migliori condizioni di vita e di lavoro delle lavoratrici e dei lavoratori sul piano normativo, economico, del trattamento a tutti i livelli e delle pari opportunità professionali;
- promuove la formazione delle lavoratrici e dei lavoratori;
- fornisce servizi diversificati a vantaggio dei propri iscritti tra cui i servizi di assistenza fiscale e di patronato;
- promuove iniziative organizzative, politiche, legislative e sociali a tutela del personale militare italiano.

Le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali, i comunicati, le dichiarazioni degli iscritti che ricoprono cariche elettive e ogni notizia relativa all'attività sindacale sono resi pubblici attraverso la Saegreteria Nazionale, attraverso la pubblicazione degli stessi sui canali informativi del SILME (sito web, mailing list, bacheche, cartaceo).

I responsabili del SILME, svolgono attività sindacale fuori dal servizio, in aderenza all'art. 9, co 1, della legge 46/2022.

ART. 4

DIVIETI

È fatto divieto alle iscritte ed agli iscritti di esercitare il diritto di sciopero.

È fatto divieto di creare confederazioni e/o affiliazioni tra il SILME e Organizzazioni Sindacali costituite da lavoratori ed ex lavoratori in quiescenza e/o appartenenti al comparto del pubblico impiego contrattualizzato e non, fatta eccezione per i Sindacati costituiti da lavoratori di altre amministrazioni ad ordinamento militare come consentite dalla L. 46/2022 e dalle successive integrazioni e modificazioni.

E' fatto divieto di promuovere e partecipare a manifestazioni pubbliche in uniforme o con armi di servizio o sollecitare o invitare gli appartenenti alle Forze armate o alle Forze di polizia a ordinamento militare a parteciparvi.

E' fatto divieto di promuovere iniziative di organizzazioni politiche o dare supporto, a qualsiasi titolo, a campagne elettorali afferenti la vita politica del paese.

Sono escluse tra le attività del SILME, quelle espressamente vietate dalla legge n.46 del 28 aprile 2022 tra cui le materie concernenti l'ordinamento, l'addestramento, le operazioni, il settore

logistico-operativo, il rapporto gerarchico-funzionale e l'impiego del personale, salvo successiva regolamentazione di legge.

ART. 5

ISCRIZIONE AL SILME

L'adesione al Sindacato è libera, volontaria e individuale.

L'iscrizione comporta l'accettazione e l'obbligo di rispetto delle norme dello Statuto e dei regolamenti interni.

Non possono iscriversi coloro che sono collocati nella riserva e i militari in congedo. Non possono aderire i militari di truppa di cui all'art. 627, comma 8, D. Lgs. 66/2010, limitatamente agli allievi.

Non possono iscriversi i lavoratori non appartenenti alle Forze Armate o alle altre Forze di polizia ad ordinamento militare.

Non possono iscriversi coloro che ricoprono le cariche di vertice di cui agli articoli 25,32 e 40 del D. Lgs. 66/2010.

E' possibile aderire ad una sola associazione sindacale.

L'iscritto, al momento del rilascio della delega, garantisce di non essere iscritto ad altre associazioni sindacali.

L'iscrizione al SILME avviene mediante domanda alla Struttura territoriale competente e mediante la sottoscrizione della relativa "*delega sindacale*", in misura percentuale rispetto alla retribuzione da definirsi da parte del Direttivo Nazionale.

Con la sottoscrizione della delega sindacale il lavoratore autorizza l'Amministrazione di appartenenza ad operare la trattenuta sulla propria retribuzione con versamento della stessa al SILME.

La domanda di iscrizione viene respinta nei casi di gravi condanne penali, sino all'espiazione della pena e di documentata attività o appartenenza ad associazioni con finalità incompatibili con il presente Statuto (organizzazioni criminali, segrete, massoniche, a carattere fascista o razzista).

Le situazioni previste dal precedente comma costituiscono causa di cessazione del rapporto associativo con il SILME.

ART. 6

DIRITTI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI

Le iscritte e gli iscritti al SILME hanno uguali diritti.

Le iscritte e gli iscritti hanno il diritto di concorrere alla formazione delle decisioni dell'Organizzazione e di manifestare liberamente il proprio pensiero e il proprio diritto di critica. Hanno diritto di concorrere, secondo le regole dell'Organizzazione di cui alle norme che seguono, alla formazione della piattaforma ed alla conclusione di ogni vertenza sindacale.

Le iscritte e gli iscritti hanno diritto alla piena tutela nell'abito dei servizi organizzati dalle strutture e nei limiti delle stesse.

Il SILME adotta tutti gli strumenti necessari per garantire il diritto di partecipazione alla vita complessiva dell'Organizzazione da parte delle iscritte e degli iscritti, anche attraverso la tempestiva ed esauriente informazione sull'attività del sindacato ai vari livelli e nei diversi settori di iniziativa, con modalità informatiche, cartacee e attraverso le assemblee.

Le iscritte e gli iscritti hanno diritto ad essere tempestivamente informati degli addebiti mossi alla loro attività e alla loro condotta, ad esercitare pienamente la difesa delle proprie ragioni ed a ricorrere dinanzi agli organismi del sindacato a ciò deputati secondo le regole statutarie contro le decisioni adottate nei loro confronti.

Hanno diritto, inoltre, ad opporsi legittimamente agli atti e fatti contrari ai principi statutari, anche attraverso l'attivazione delle procedure di garanzia statutaria e di giustizia interna.

Tutte le iscritte e gli iscritti sono elettori/elettrici e possono accedere alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza.

Il voto è eguale, libero, personale o, quando previsto, espresso a mezzo delle delegate/delegati. Inoltre, ferme restando la piena autonomia e le specifiche competenze decisionali degli organi dirigenti, hanno diritto di esprimere – anche attraverso la concertazione di iniziative, liberamente manifestate anche tramite i normali canali dell'Organizzazione – posizioni collettive di minoranza o di maggioranza.

Al fine di garantire la massima partecipazione degli iscritti, assicurando trasparenza e libertà di espressione degli stessi, le deliberazioni, le votazioni, le relazioni, i processi verbali, i regolamenti e le notizie dell'attività sindacale.

La Segreteria Nazionale, attraverso la collaborazione delle strutture periferiche e l'utilizzo di mezzi informatici quali sito web, email, mailing list, bacheche, giornali PDF e ogni altro idoneo mezzo di comunicazione, la più capillare diffusione dell'attività del SILME.

ART. 7

DOVERI DELLE ISCRITTE E DEGLI ISCRITTI

Le iscritte e gli iscritti versano le quote associative in collegamento con il rilascio della delega sindacale di cui all'art. 34 e si attengono alle norme del presente Statuto nonché ai

provvedimenti deliberati dagli organi statutari e dagli organismi dirigenti in applicazione dello Statuto stesso.

Le iscritte e gli iscritti sono tenuti a comportarsi con lealtà nei confronti delle altre iscritte e degli altri iscritti, rispettando i principi e le disposizioni del presente Statuto.

Qualora ricoprono incarichi dirigenziali, o siano componenti degli organismi statutari (Segreteria, Direttivo, ecc.) a tutti i livelli territoriali (Nazionale, Regionale e Provinciale) sono chiamati a svolgere i loro compiti con piena consapevolezza delle responsabilità che ne derivano, nei confronti del Sindacato, dell'Amministrazione di appartenenza e degli iscritti rappresentati, garantendo attraverso comportamenti coerenti la difesa dell'unità e dell'immagine del SILME, nonché la correttezza dell'azione sindacale nel rispetto del presente Statuto e delle norme vigenti.

ART. 8

DEMOCRAZIA SINDACALE

L'organizzazione Sindacale è costituita democraticamente e agisce nel rispetto del vincolo democratico che deve ispirare la propria azione all'interno ed all'esterno.

Il principio di democraticità interno dell'Organizzazione è garantito mediante:

1. lo svolgimento dei congressi ogni quattro anni, salvo decisioni degli organismi dirigenti che ne prevedano l'anticipazione; dalle norme per l'indizione dei congressi straordinari; dall'elezione negli stessi Congressi degli organismi dirigenti con la necessaria precisazione che le vacanze che si verificassero, negli organismi dirigenti stessi, tra un congresso e l'altro, possono essere colmate per cooptazione da parte degli stessi organi direttivi fino al massimo di un terzo dei loro componenti e per sostituzione decisa dagli organi direttivi competenti di quei componenti la cui elezione a detti organi spetta;
2. l'applicazione, nelle elezioni degli organi direttivi da parte dei congressi, del voto segreto;
3. la periodicità delle riunioni ordinarie delle assemblee primarie delle iscritte e degli iscritti, e la previsione della convocazione straordinaria delle stesse, a norma del presente Statuto;
4. la garanzia del diritto al dissenso, la tutela delle minoranze, la salvaguardia delle pari dignità delle opinioni a confronto prima della decisione e in occasione del Congresso;
5. la definizione delle prerogative, dei compiti e dei poteri degli organismi statutari ispirata alla separazione dei poteri:
 - a) la direzione politica e la regolamentazione della vita interna dell'Associazione è attribuita al Comitato Direttivo;

- b) la gestione del mandato ricevuto dal Comitato Direttivo e cioè la realizzazione dei fini indicati dal Comitato Direttivo, nonché di rappresentanza legale del sindacato e di direzione quotidiana delle attività, sono attribuiti al Segretario Generale e alla Segreteria Nazionale;
 - c) il controllo sugli atti delle varie strutture è attribuito al Collegio Statutario Nazionale; l'organismo di giustizia interna è il Comitato di Garanzia;
6. la garanzia di non discriminazione operante nella costituzione degli organismi dirigenziali, a partire dalle Sezioni Sindacali di Base fino agli esecutivi, nonché nelle sostituzioni di componenti che si rendano necessarie, assicurata dalla regola di necessaria e adeguata rappresentanza dei generi: in particolare, negli organismi esecutivi, di controllo amministrativo, garanzia statutaria e di giurisdizione disciplinare interna, deve essere garantita la presenza di entrambi i generi e la rotazione dei componenti;
 7. la definizione di regole per la selezione dei gruppi dirigenti, con assunzione di incarico dirigenziale solo quale risultato di processi democratici;
 8. la preventiva definizione di regole disciplinanti: la durata massima dell'incarico di Segretario Generale, che non può superare due mandati Congressuali (o non più di otto anni); la sostituzione negli incarichi esecutivi, con favore per il rinnovamento costante dei gruppi dirigenti.

ART. 9

INCOMPATIBILITA'

Il SILME ritiene imprescindibile salvaguardare la massima unità della compagine sindacale sia nella pianificazione dell'azione sindacale che nella attività concreta, nel rispetto delle scelte adottate democraticamente dall'Organizzazione nel suo insieme.

Il SILME ripudia ogni logica di tipo corporativo.

L'autonomia e l'indipendenza degli organismi statutari si realizza mediante la separazione delle attribuzioni e dei compiti ed è garantita dalle disposizioni sulle incompatibilità, oltre che da quelle disciplinanti il divieto di cumulo degli incarichi di cui alla disposizione che segue.

L'incompatibilità è disciplinata dalle disposizioni seguenti:

1. L'incarico quale Presidente e/o componente negli organismi provinciali non è compatibile con quello di Comandanti di Enti, Caserme o Comandi Territoriali o similari anche a livello superiore o comunque aventi funzione di dirigente avente funzioni di comando legittimato a svolgere attività di contrattazione, nell'ambito territoriale di rappresentanza provinciale e nazionale;

2. L'incarico quale componente o Presidente negli organismi provinciali o regionali non è compatibile con l'incarico di dirigente di ufficio articolato su base interprovinciale legittimato a svolgere attività di contrattazione.
3. Gli incarichi di direzione del SILME ai vari livelli nazionale e territoriali, o di componente degli organismi dirigenziali statutari ai vari livelli, non sono compatibili con la partecipazione attiva a qualunque livello organizzativo ad altre associazioni di categoria a scopo sindacale;
4. Gli incarichi di direzione del SILME ai vari livelli nazionale e territoriali, o di componente degli organismi dirigenziali statutari ai vari livelli, non sono compatibili con l'appartenenza a organi direttivi di partiti e di altre formazioni politiche o di realtà o movimenti assimilabili ad attività di partito, nonché ad organi esecutivi degli stessi;
5. Gli incarichi di direzione del SILME ai vari livelli nazionale e territoriali, o di componente degli organismi dirigenziali statutari ai vari livelli, non sono compatibili con la carica di componente delle assemblee elettive dell'Unione Europea e quelle dello Stato;
6. Gli incarichi di direzione del SILME ai vari livelli nazionale e territoriali, o di componente degli organismi dirigenziali statutari ai vari livelli, non sono compatibili con l'assunzione di incarichi di governo o di gabinetto ai vari livelli istituzionali.

L'iscritta o l'iscritto che si trovi in una delle condizioni sub n. 1, 2, 3 e 4 deve optare per un solo incarico, con dichiarazione scritta entro 15 (quindici) giorni dal suo conferimento.

Trascorso tale termine senza che sia stata prodotta la dichiarazione l'iscritto decade dalla carica sindacale.

La candidatura alle assemblee sub n. 5 comporta l'automatica decadenza da ogni incarico esecutivo e la sospensione della qualifica di componente o Presidente degli organismi dirigenziali.

Con riferimento alla fattispecie sub n. 6, l'incompatibilità si configura con l'accettazione dell'incarico quale componente dell'esecutivo anche se precedente all'appuntamento elettorale.

L'iscritta/iscritto che provenga da esperienze politiche di natura esecutiva o da assemblee elettive non può fare parte di organismi elettivi o ricoprire incarichi di natura esecutiva, prima che sia trascorso un periodo di sei mesi.

Compete alla Segreteria territoriale di riferimento garantire la corretta attuazione delle norme sulle incompatibilità.

A fronte di eventuali inosservanze, la Segreteria della struttura interessata risponde della violazione statutaria.

Ogni eventuale problema applicativo che dovesse sorgere sulle incompatibilità sarà valutato e risolto dal Comitato Direttivo Nazionale.

La decadenza dalla carica per incompatibilità opera automaticamente.

ART. 10

INELEGGIBILITA'

Non sono eleggibili e non possono comunque ricoprire le cariche elettive i militari che hanno riportato condanne per delitti non colposi o sanzioni disciplinari di stato, i militari che si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 10, comma 1, T.U. di cui al decreto legislativo 235/2012, i militari sospesi dall'impiego o in aspettativa non sindacale, fatta eccezione per i casi di aspettativa per malattia o patologia che comunque consentano il rientro in servizio incondizionato, gli ufficiali che rivestono l'incarico di comandante di Corpo.

ART. 11

CUMULO DI CARICHE

È vietato il cumulo tra le seguenti cariche statutarie: Segretario Generale della Segreteria Nazionale, Regionale e Provinciale, componente della Segreteria Nazionale, Regionale e Provinciale, Presidente degli organismi statutarî interni, sia a livello nazionale che territoriale.

È derogabile il divieto di cumulo delle seguenti cariche:

- a) quella di Segretario Generale Regionale con quella di Segretario Generale Provinciale;
- b) quella di componente della Segreteria Regionale con quella di componente della Segreteria Provinciale.

Il divieto è derogabile previa specifica delibera assunta a maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti dal Comitato Direttivo Regionale e Provinciale.

L'iscritto che si trovi in una delle predette condizioni deve optare per una sola carica con dichiarazione scritta entro 15 (quindici) giorni dal conferimento.

Trascorso tale termine senza che sia stata prodotta la dichiarazione, l'iscritto o l'iscritta decade dalla nuova carica.

ART. 12

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEGLI ORGANISMI STATUTARI

La riunione degli organismi statutarî nazionali è decisa dalla Segreteria Nazionale e convocata dal Segretario Generale o da altro Segretario componente della Segreteria Nazionale all'uopo incaricato.

Allo stesso modo viene convocata la riunione degli organismi a livello Provinciale e Regionale.

Qualora 1/3 dei componenti dell'organismo chieda la convocazione dello stesso, il Segretario Generale di riferimento, a seconda del livello territoriale coinvolto, ha l'obbligo di convocarlo entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della richiesta e di avvisare senza ritardo tutta la Segreteria della Struttura superiore.

Qualora ciò non avvenga, la richiesta va inoltrata alla Segreteria del livello territoriale superiore, che convocherà l'organismo entro una settimana dal ricevimento della richiesta.

La richiesta di convocazione di 1/3 dei componenti del Comitato Direttivo Nazionale deve essere assolta entro 15 (quindici) giorni, con convocazione della adunanza nello stesso termine.

Gli organismi territoriali, al momento della convocazione degli organismi collegiali hanno l'obbligo, contestualmente alla convocazione, di darne comunicazione all'organismo del livello territorialmente superiore.

La convocazione del Comitato Direttivo deve avvenire almeno 3 (tre) giorni lavorativi prima della riunione, salvo i casi di estrema urgenza che, comunque, vanno sempre preventivamente discussi e concordati con la Struttura superiore.

Ove non sia diversamente disposto dal presente Statuto o dalle norme regolamentari, le riunioni degli organismi del SILME sono validamente costituite quando risultano presenti almeno la metà più uno dei suoi componenti e le delibere sono valide se adottate a maggioranza dei presenti. L'elettorato attivo e passivo può essere attribuito solo agli iscritti che abbiano sottoscritto e rilasciato la delega sindacale, purché in regola con il pagamento del contributo associativo.

Tutte le cariche direttive sono elettive nel rispetto del principio della parità di genere.

Possono essere ricoperte solo da militari in servizio effettivo, che abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio nella forza armata e da militari in ausiliaria iscritti al Sindacato.

Tutte le cariche elettive hanno durata massima di anni 4, periodo non frazionabile.

Non è consentita la rielezione per più di due mandati consecutivi, se non decorsi almeno anni tre dal termine del secondo mandato.

La Struttura Nazionale nell'organismo della Segreteria Nazionale svolge il ruolo di Centro Regolatore dei conflitti interni a tutti i livelli.

TITOLO II

DELLE STRUTTURE E DELLE FORME ORGANIZZATIVE

ART. 13

STRUTTURA ORGANIZZATIVA – MODALITA' ELETTIVE

Il SILME si articola nelle seguenti strutture:

- a. Sezioni Sindacali di Base;
- b. Strutture Provinciali;
- c. Strutture Regionali;
- d. Struttura Nazionale.

L'Assemblea degli iscritti/iscritte integra la rappresentanza di base e la prima istanza congressuale.

L'Assemblea degli iscritti/iscritte elegge la Segreteria delle Sezioni Sindacali di Base, nonché le delegate e i delegati ai congressi di livello superiore.

Le assemblee degli iscritti/iscritte ad ogni livello, deliberano a maggioranza dei 2/3 i delegati ai congressi di livello superiore.

Possono essere rilasciate deleghe degli assenti in favore di un iscritto/iscritta, nella misura massima di una per ogni iscritto/iscritta presente in assemblea.

La delega concorre alla maggioranza dei 2/3 e alla maggioranza dei presenti in seconda convocazione.

Ogni iscritto/iscritta può presentare la propria candidatura alla elezione degli organi dirigenziali del SILME, esprimendola nei vari congressi locali, provinciali, regionali e nazionali, anche per mezzo di comunicazione scritta da far recapitare al congresso di riferimento, prima dell'inizio delle procedure di voto.

La validità delle assemblee è definita previo appello nominale.

L'appello degli iscritti/iscritte è demandato alla segreteria territoriale di riferimento e in caso di commissariamento dal mandato del Direttivo Nazionale.

Le deleghe degli assenti sono rappresentate dai delegati per alzata di mano e previo consegna pro-mano al presidente dell'assemblea.

Concluso l'appello e constatata la presenza del numero legale, si eleggono gli scrutatori e a seguire il Presidente e il segretario verbalizzante dell'assemblea congressuale di riferimento.

Il voto per la designazione dei delegati è segreto, salvo diversa indicazione dell'assemblea medesima previo votazione a maggioranza dei 2/3, che potrà adottare anche diverse tipologie tra voto nominale, palese.

A tal fine si possono adottare le seguenti modalità:

1. voto segreto con scheda cartacea, validata antecedentemente dagli scrutatori preventivamente votati dall'assemblea, rispettando la rappresentanza di almeno uno scrutatore per ogni lista presentata e comunque di numero complessivo non inferiore a 3 (tre);

2. voto elettronico online con piattaforma dedicata di certificazione e garanzia di anonimato o con altro metodo che abbia i medesimi crismi certificativi;
3. palese per alzata di mano o per appello nominativo.

In ogni caso, la validazione dell'esito elettorale avviene previa espressione degli scrutatori, che redigono verbale riassuntivo dello stesso.

Le assemblee sono ritenute valide con la presenza dei 2/3 degli iscritti e delle iscritte in prima convocazione e a maggioranza in seconda convocazione da stabilirsi, comunque, nella medesima giornata.

Sono ammesse le candidature di più liste o lista unica.

Le candidature di lista unica è stabilita dall'assemblea congressuale a maggioranza dei $\frac{3}{4}$ degli elettori presenti, comprese le deleghe e deve corrispondere a criteri di rappresentanza delle maggioranze e delle minoranze che compongono l'organizzazione territoriale di riferimento.

Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti, escludendo dal computo le schede nulle e le astensioni; le stesse dovranno essere sottoscritte dal Presidente, dal segretario e dagli scrutatori e inviate entro 3 giorni alla Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale, una volta ricevuti gli esiti elettorali, predispone gli atti per l'elezione di livello superiore, comunicandolo alla struttura di livello superiore e al Comitato Direttivo Nazionale.

ART. 14

ORGANI E NATURA DEGLI STESSI

Sono Organi interni del Sindacato:

1. Il Congresso, organo di direzione politica e di individuazione delle finalità e degli obiettivi del sindacato;
2. Il Comitato Direttivo, organo di direzione politica e di indicazione delle finalità del Sindacato, tra un Congresso e l'altro;
3. La Segreteria a qualunque livello territoriale, quale organo esecutivo;
4. L'Assemblea nazionale dei delegati, quale organo consultivo;
5. Il Collegio dei Sindaci Revisori e l'Ufficio Centrale Ispettivo quali organi di controllo;
6. Il Collegio Statutario Nazionale, quale organo di garanzia statutario;
7. Il Comitato di Garanzia, quale organo di giustizia interna.

ART. 15

IL CONGRESSO

Il Congresso è il massimo organo deliberante di ciascuna delle articolazioni della struttura organizzativa territoriale.

È convocato ordinariamente ogni quattro anni dal Comitato Direttivo, fatta eccezione per il I Congresso SILME (vedi art. 39) e ogni qualvolta la sua convocazione sia deliberata dal Comitato Direttivo o richiesta da almeno 1/3 delle iscritte/iscritti.

Il Comitato Direttivo Nazionale predisporrà ed approverà di volta in volta e secondo l'organizzazione territoriale del SILME, con la maggioranza dei 3/4 dei componenti, il regolamento per lo svolgimento dei congressi ad ogni livello, garantendo l'attuazione dei principi e delle regole del presente Statuto.

L'ordine del giorno del Congresso è formulato dal Comitato Direttivo Nazionale e reso noto almeno 15 (quindici) giorni prima della convocazione del Congresso stesso.

Le stesse modalità vengono seguite per il Congresso Nazionale, Regionale, Provinciale e della Sezione sindacale di Base.

Nelle assemblee di base il dibattito è aperto a tutti gli iscritti/iscritte, mentre la possibilità di votare e di essere elette/i è riservata alle iscritte/iscritti.

Le norme per l'organizzazione dei congressi ai vari livelli e per l'elezione dei delegate/delegati ai congressi nei successivi gradi sono di competenza, nel rispetto di quanto previsto nel comma 2 del presente articolo, del massimo organo deliberante dell'istanza per la quale è indetto il Congresso.

Tale organo deve anche stabilire il rapporto tra numero di iscritte/iscritti e numero delle delegate/delegati da eleggere.

I congressi straordinari ai vari livelli sono convocati secondo quanto stabilito dal comma 1 del presente articolo e ad essi si applica il regolamento di cui al comma 2.

Spetta al Congresso:

- 1) definire gli orientamenti generali e le finalità del SILME vincolanti per tutte le strutture ai diversi gradi e livelli territoriali tra un Congresso e l'altro, nel rispetto dello Statuto e delle regole alle quali esso si richiama e si ispira;
- 2) eleggere i seguenti organismi: il Comitato Direttivo, il Collegio dei Sindaci Revisori, il Comitato di Garanzia, il Collegio Statutario e l'Ufficio Ispettivo Centrale.

Il Congresso delibera le modifiche dello Statuto e lo scioglimento del SILME, fatta eccezione per l'ipotesi di cui all'art. 42.

Le delibere indicate sono valide solo se adottate con la maggioranza qualificata dei 3/4 dei voti rappresentati.

Il Congresso delibera sull'ordine dei propri lavori e verifica i poteri delle delegate e dei delegati.

ART. 16

CONGRESSO STRAORDINARIO

Il Congresso Straordinario è convocato su richiesta motivata di un numero pari ad 1/3 degli iscritti con riferimento al congresso nazionale ed a 1/2 con riferimento al congresso regionale e provinciale e di base.

Le firme per richiedere il congresso straordinario devono essere acquisite e consegnate al Centro Regolatore esercitato dalla Segreteria Nazionale.

Entro 60 (sessanta) giorni dalla ricezione delle firme, il Centro Regolatore dovrà convocare il Congresso Straordinario secondo quanto previsto dall'art. 15 (Congressi).

In caso di Congresso straordinario nazionale, spetta al Comitato Direttivo nazionale convocare entro e non oltre 30 (trenta) giorni il Congresso straordinario.

ART. 17

GLI ALTRI ORGANI

Il Comitato Direttivo è organo di direzione politica, che stabilisce le finalità del Sindacato tra un Congresso e l'altro e che attua e garantisce il perseguimento degli obiettivi determinati dal Congresso.

E' istituito presso ogni struttura territoriale - nazionale, regionale e provinciale - con le attribuzioni previste, come da norme che seguono.

La Segreteria è organo esecutivo, a qualsivoglia livello territoriale, con le relative attribuzioni e si coordina con la Segreteria del livello territoriale superiore. Risponde del proprio operato alla Segreteria Nazionale.

La Segreteria Nazionale è centro regolatore.

L'Assemblea dei Delegati è Organo consultivo.

Il Collegio dei Sindaci Revisori è organo di controllo istituito a livello nazionale, regionale, provinciale ove costituiti.

L'Ufficio Ispettivo è organo di controllo istituito a livello nazionale.

Il Collegio Statutario Nazionale è organismo solo di livello nazionale e garantisce la corretta interpretazione e applicazione dello Statuto.

Il Comitato di Garanzia è organo di giustizia interno istituito solo a livello nazionale.

ART. 18

SEZIONE SINDACALE DI BASE

La Sezione sindacale è la struttura di base del SILME. Prende il nome del posto di lavoro e della località ove ha sede.

La sezione sindacale è formata dagli iscritti del posto di lavoro.

Nei luoghi di lavoro con meno di 5 (cinque) iscritti si può procedere alla nomina di un Rappresentante designato, votato dagli iscritti/iscritte.

Nei luoghi con più di 5 iscritti, per la composizione si procede all'elezione di un Segretario/Segretaria di Base o di una Segreteria di Base in occasione dei Congressi.

È sede di confronto delle scelte del SILME nonché sede di direzione programmatica e decisione in merito a posizioni, proposte ed iniziative sulle materie locali di competenza.

Essa assolve ai seguenti compiti:

1. provvede all'azione di proselitismo, di informazione, propaganda e tesseramento con competenza relativa al posto di lavoro;
2. si occupa di quanto disposto dalla legge e dai regolamenti in materia sindacale militare e delle altre materie non di esclusiva competenza dei altri organismi, per quanto d'interesse con riferimento all'ambito del posto di lavoro;
3. organizza il Congresso e le assemblee di iscritti/iscritte della Sezione sindacale;
4. elegge il Rappresentante o il Segretario e la Segreteria della Sezione sindacale;
5. elegge i delegati per il livello congressuale superiore.

ART. 19

STRUTTURA PROVINCIALE

La Struttura provinciale rappresenta il SILME nella Provincia di riferimento.

Elabora la politica sindacale provinciale, cura la propaganda e il proselitismo, provvede alla tempestiva informazione, garantisce la circolazione dell'informazione e raccorda la propria azione con la Struttura regionale e nazionale, nel rispetto delle disposizioni e dei deliberati degli organismi nazionali di natura politica, Congresso Nazionale e Comitato Direttivo Nazionale.

Organi della Struttura provinciale sono: il Congresso Provinciale; il Comitato Direttivo Provinciale; la Segreteria Provinciale.

ART. 20

CONGRESSO PROVINCIALE

Il Congresso Provinciale ha i seguenti compiti: nell'ambito delle finalità decise dal Congresso Nazionale e dal Direttivo Nazionale tra un congresso e l'altro, esamina e discute le politiche e l'attività del SILME sul territorio provinciale e ne stabilisce gli indirizzi; discute, propone

eventuali emendamenti sulle proposte di modifica dello Statuto; discute e vota i documenti congressuali provinciali; elegge il Comitato Direttivo provinciale e i delegati/delegate al livello congressuale superiore.

Il Direttivo Provinciale elegge il Segretario Generale Provinciale e, su proposta di quest'ultimo, la Segreteria Provinciale.

ART. 21

ORGANI PROVINCIALI

Sono organi provinciali: il Congresso Provinciale, il Comitato Direttivo Provinciale, la Segreteria Provinciale.

Hanno le stesse attribuzioni degli analoghi organi nazionali, rapportate alla loro dimensione territoriale.

Il Segretario Generale Provinciale e la Segreteria Provinciale sono eletti dal Comitato Direttivo Provinciale.

Per le Province ove siano presenti esigue unità di personale iscritte al Sindacato - con conseguente materiale impossibilità di costituzione della struttura sindacale provinciale con i relativi organismi statutari - gli iscritti con sede di servizio nella detta Provincia saranno assorbiti e posti in capo alla Struttura Provinciale più vicina territorialmente a quella sede (capoluogo di Provincia) avente esigue unità di personale, all'interno della medesima Regione.

Laddove con riferimento ad una Regione non sia possibile, considerato il numero esiguo di unità di personale iscritte al Sindacato costituire alcuna struttura sindacale provinciale nella Regione con conseguente impossibilità anche di costituire la struttura regionale, gli iscritti saranno posti in capo alla struttura Provinciale e Regionale più vicina territorialmente, aventi un numero di iscritti inferiori a quelle delle altre province/regioni contigue.

Si specifica, ai fini della determinazione maggiore della vicinanza tra sedi, che si fa riferimento alla distanza tra la struttura provinciale/regionale esistente e il capoluogo di provincia sprovvisto di sede.

ART. 22

STRUTTURA REGIONALE

La Struttura Regionale ha compiti di coordinamento e di sollecitazione delle Strutture Provinciali, di studio, ricerca, ed approfondimento e di rappresentanza del SILME nei confronti delle Istituzioni e degli Enti che hanno una competenza regionale ed interregionale. Assicura i

compiti di formazione sindacale, attiva servizi e centri di consulenza per le iscritte e gli iscritti. Coordina, d'intesa con le Segreterie Provinciali, la concertazione del proprio livello. Assicura, d'intesa con le Strutture provinciali, il supporto organizzativo nei confronti di queste ultime, per quei servizi che possono essere utilmente centralizzati a livello regionale. Organi della Struttura regionale sono: il Congresso Regionale; il Comitato Direttivo Regionale; la Segreteria Regionale; il Collegio dei sindaci revisori.

ART. 23

CONGRESSO REGIONALE

Il Congresso Regionale è convocato e tenuto dopo i Congressi Provinciali ed in preparazione del Congresso Nazionale.

Il Congresso Regionale ha le seguenti attribuzioni: esamina e discute le politiche e l'attività del SILME nella regione e ne stabilisce gli indirizzi, in conformità ed in armonia con gli indirizzi decisi dal Congresso Nazionale; esamina i documenti approvati dai Congressi Provinciali; discute, propone eventuali emendamenti e le proposte di modifica dello Statuto; discute e vota i documenti congressuali regionali; elegge il Comitato Direttivo Regionale, il Collegio dei Sindaci Revisori; elegge i delegati/delegate al Congresso nazionale.

Il Comitato Direttivo elegge il Segretario Generale Regionale e su proposta di quest'ultimo, la segreteria regionale.

ART. 24

ORGANI REGIONALI

Il Comitato Direttivo Regionale e la Segreteria della Struttura regionale hanno le stesse attribuzioni degli analoghi organi nazionali, rapportate alla loro dimensione territoriale.

I Segretari Generali Provinciali sono componenti di diritto del Comitato Direttivo Regionale.

Reiterato quanto già stabilito all'art. 23 che precede, laddove con riferimento ad una Regione non sia possibile, considerato il numero esiguo di unità di personale iscritte al Sindacato, costituire almeno due strutture sindacali provinciali nella Regione, le unità di personale degli iscritti, anche facenti capo a più Province, saranno posti in capo alla struttura provinciale e regionale più vicina e di diversa Regione.

Più specificamente, laddove risulti possibile, per i suddetti motivi, costituire con riferimento ad una data Regione un'unica Struttura Provinciale, al fine di evitare sovrapposizione di organismi provinciali e regionali - che devono risultare separati per ovvie ragioni di democrazia interna - gli iscritti verranno posti in carico alla struttura provinciale e regionale più vicina

territorialmente.

Si specifica, ai fini della determinazione maggiore della vicinanza tra sedi, che si fa riferimento la distanza tra la struttura provinciale/regionale esistente e il capoluogo di provincia sprovvisto di sede.

I militari stabilmente impiegati in organismi internazionali e/o in ambasciate all'estero, per periodi non inferiori all'anno e in ogni caso tutti coloro che siano privati della sede di servizio in territorio nazionale, sono rappresentati dalla struttura provinciale di Roma.

La quota parte di retribuzione relativa alla delega sindacale di ciascuno di costoro è riscossa dalla Segreteria Nazionale che ne curerà la ripartizione tra le segreterie provinciali in conformità agli obiettivi stabiliti dal Direttivo Nazionale.

ART. 25

STRUTTURA NAZIONALE

La Struttura Nazionale svolge il ruolo indicato dall'art. 12 dello Statuto quale Centro Regolatore attraverso la Segreteria Nazionale.

La struttura nazionale agisce in ogni caso attraverso la Segreteria Nazionale.

Provvede alla distribuzione delle risorse finanziarie ai vari livelli, in relazione al modello organizzativo previsto nel presente Statuto e alle decisioni del Comitato Direttivo Nazionale.

La struttura nazionale esercita le seguenti attribuzioni:

1. rappresenta gli interessi dei lavoratori nell'ambito della concertazione/contrattazione con l'istituzione di riferimento, interviene sulle questioni inerenti al rapporto di lavoro dei lavoratori e delle lavoratrici rappresentati in conformità della normativa vigente che disciplina le attribuzioni, compiti e limiti dell'attività sindacale dei sindacati tra militari;
2. coordina e sovrintende alla gestione delle politiche sindacali nazionali;
3. coordina le politiche rivendicative decentrate, nonché le scelte di politica organizzativa e finanziaria;
4. definisce le politiche organizzative, della formazione e dell'informazione.

Organi della Struttura nazionale sono:

1. il Congresso Nazionale;
2. il Comitato Direttivo Nazionale;
3. la Segreteria Nazionale;
4. il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori;
5. i Comitati Nazionali di Garanzia;
6. il Collegio Statutario Nazionale;

7. l'Ufficio Ispettivo Centrale;
8. l'Assemblea nazionale dei delegati.

ART. 26

CONGRESSO NAZIONALE

Il Congresso Nazionale ha i seguenti compiti:

1. elabora le linee di politica sindacale del SILME che devono essere osservate da tutte le Strutture;
2. elegge il Comitato Direttivo Nazionale;
3. elegge il Collegio Nazionale dei Sindaci Revisori;
4. elegge i Comitati Nazionali di Garanzia;
5. elegge il Collegio Statutario Nazionale;
6. elegge l'Ufficio Ispettivo Centrale;
7. approva le modifiche dello Statuto.

Solo al Congresso nazionale compete il potere di deliberare l'eventuale scioglimento del SILME. La deliberazione di scioglimento del sindacato è validamente adottata solo se preventivamente indicata nell'ordine del giorno di convocazione del Congresso e solo ove adottata con la maggioranza qualificata di 3/4 dei delegati al Congresso stesso.

Per il caso di scioglimento con la stessa delibera deve essere disciplinata la destinazione del patrimonio del SILME.

ART. 27

COMITATO DIRETTIVO NAZIONALE

Il Comitato Direttivo è il massimo organo deliberante del SILME tra un Congresso e l'altro.

Al Comitato Direttivo è attribuita la direzione politica del sindacato nell'ambito ed in conformità degli orientamenti adottati dal Congresso Nazionale nel rispetto delle norme e dei principi dello Statuto.

Adotta le decisioni aventi ad oggetto le iniziative di portata generale, verifica i risultati dell'attività sindacale, assicura il coordinamento delle strutture in cui il Sindacato è articolato, provvede alla convocazione ordinaria e straordinaria del Congresso.

Al Comitato Direttivo Nazionale compete la decisione e deliberazione, in apposite sessioni, sulle questioni disciplinate dall'articolo 8 del presente Statuto; sulle percentuali di riparto della canalizzazione delle risorse; sulla corretta applicazione di regole amministrative; di regole

inerenti la vita interna, ai comportamenti dei gruppi dirigenti, al funzionamento degli organi statutari; di definizione di strutture di rappresentanza.

Ognuna di queste deliberazioni deve contenere l'indicazione delle conseguenze in caso di mancato rispetto delle stesse.

Nei casi più gravi può essere decisa l'interruzione dell'eventuale rapporto di affiliazione, la cessazione dell'aspettativa o del distacco sindacale, salvo le ulteriori di competenza.

Il Comitato Direttivo Nazionale, entro il mese di dicembre di ogni anno approva il bilancio preventivo, presentato dalla Segreteria Nazionale, riferito all'esercizio dell'anno successivo; entro il 30 aprile di ogni anno approva il bilancio consuntivo relativo all'esercizio dell'anno precedente.

Per il caso in cui un organo direttivo o esecutivo assuma e confermi posizioni e/o comportamenti incompatibili con l'appartenenza al SILME, perché in contrasto con i principi fondamentali dello Statuto, con le norme amministrative, con le regole dell'ordinamento italiano anche quelle specificamente applicabili agli appartenenti ai corpi militari, o ostative alla corretta direzione della struttura, con pericolo di compromissione degli interessi e/o dell'immagine del SILME, il Comitato Direttivo Nazionale può deliberare, in casi eccezionali e con maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, la nomina di due o più delegate/delegati con funzioni di verifica e di istruttoria finalizzate all'accertamento delle condotte per l'assunzione delle decisioni del caso ed alla risoluzione delle criticità.

Nella delibera del Comitato Direttivo Nazionale del SILME dovranno essere indicate le motivazioni del provvedimento nonché il contenuto e la durata del mandato che, comunque, non potrà superare i tre mesi.

Qualora persistano le criticità riscontrate, anche prima del decorso del termine di cui sopra, previa rendicontazione delle delegate/delegati incaricati al Comitato Direttivo Nazionale anche sulla possibilità effettiva di eliminazione delle criticità con ripristino della regolarità, il Comitato Direttivo Nazionale potrà deliberare di dare avvio alla gestione straordinaria (Commissariamento) dell'organismo compromesso con contestuale nomina di un Commissario straordinario che eserciterà i poteri dell'organismo disciolto, si adopererà per ristabilire le condizioni di una positiva direzione, e provvederà ad organizzare, entro sei mesi dalla propria nomina, il Congresso straordinario della struttura interessata.

La delibera di gestione straordinaria del Comitato Direttivo deve essere motivata.

Negli stessi casi e con le medesime procedure può essere nominato un Commissario straordinario "ad acta" per lo svolgimento di funzioni specifiche, munito dei poteri necessari per l'eliminazione delle criticità e senza ricorrere allo scioglimento degli organi.

Il Comitato Direttivo Nazionale è eletto dal Congresso, che fissa il numero dei suoi componenti. Le vacanze che si verificassero tra un Congresso e l'altro possono essere ripianate per cooptazione da parte dello stesso organo direttivo, fino al massimo di un terzo dei suoi componenti e per sostituzione decisa dal Comitato Direttivo medesimo.

Partecipano come uditori, senza diritto di voto, i Presidenti delle due sezioni dei Comitati di Garanzia, il presidente del Collegio dei Sindaci Revisori, il presidente del Collegio Statutario Nazionale, il presidente dell'Ufficio Ispettivo Centrale.

Il Comitato Direttivo provvede alla sostituzione di componenti dimissionari o decaduti, del Collegio Ispettivo, del Collegio dei sindaci, dei Comitati di Garanzia e del Collegio Statutario, nelle forme previste dal presente Statuto.

Il Comitato Direttivo si doterà di un regolamento per disciplinare il funzionamento proprio dell'organo così da garantire la correttezza dell'attività dell'organismo medesimo.

Il Comitato Direttivo è retto da un Presidente votato tra i membri dello stesso a voto segreto.

Il Comitato Direttivo è convocato dalla Presidenza su preciso ordine del giorno, in accordo con la Segreteria Nazionale, almeno una volta a trimestre e ogni qualvolta la sua convocazione sia richiesta secondo le modalità previste dal Regolamento del medesimo organo.

Il Comitato Direttivo elegge il Segretario Generale e, su proposta di quest'ultimo, la Segreteria. Le decisioni del Comitato Direttivo sono assunte a maggioranza semplice dei votanti, fatti salvi i casi per i quali è prevista dal presente Statuto la maggioranza qualificata.

ART. 28

SEGRETERIA NAZIONALE

La Segreteria Nazionale esegue e dà concreta attuazione alle decisioni del Comitato Direttivo e del Congresso Nazionale assicurando la corretta e continuativa gestione del SILME.

La Segreteria assume anche la funzione di Centro Regolatore.

Risponde della propria attività al Comitato Direttivo Nazionale.

La Segreteria Nazionale decide collegialmente e si riunisce su convocazione del Segretario Generale o su richiesta di un terzo dei suoi componenti.

Ogni componente della Segreteria - sulla base dell'incarico operativo affidatogli dalla stessa, su proposta del Segretario Generale - risponde del suo operato all'organo esecutivo.

La Segreteria, su proposta del Segretario Generale, può revocare, motivatamente, l'incarico operativo.

Dell'incarico affidato ai singoli componenti o della revoca dello stesso deve essere data comunicazione tempestiva al Comitato Direttivo in un'apposita riunione.

La Segreteria si doterà di un regolamento di funzionamento che normerà anche il proprio processo decisionale.

La Segreteria assicura altresì la direzione quotidiana del SILME e mantiene un contatto permanente e qualificato con tutti gli interlocutori, ivi comprese le strutture territoriali del sindacato.

Essa delibera sulle questioni di propria competenza e su tutte le questioni che rivestono carattere di urgenza, non differibili, con obbligo di ratifica da parte dell'organismo competente.

La Segreteria presenta al Comitato Direttivo, per l'approvazione, i bilanci dell'Organizzazione. La rappresentanza legale del SILME di fronte a terzi e in giudizio è attribuita al Segretario Generale che a sua volta può delegare altra persona, nominata con formale delibera dalla Segreteria Nazionale, ad operare in nome e per conto del medesimo con riferimento a specifiche questioni di carattere amministrativo, fiscale, previdenziale, finanziario e della sicurezza del lavoro.

ART. 29

ASSEMBLEA DEI DELEGATI

L'Assemblea nazionale dei delegati del SILME è il più significativo momento di consultazione sulle scelte politiche fondamentali tra un congresso e l'altro.

Essa è composta da quanti rivestono cariche di direzione, dal Comitato Direttivo Nazionale, dalle segreterie territoriali, nonché da delegati di posti di lavoro individuati con modalità decise dal Comitato Direttivo Nazionale.

Essa viene convocata dal Comitato Direttivo nazionale, di norma annualmente o, comunque, nei momenti più rilevanti della vita del SILME.

ART. 30

COLLEGIO DEI SINDACI REVISORI

Il Collegio dei sindaci revisori è l'organo di controllo dell'attività amministrativa contabile del SILME.

Esso è composto da 3 (tre) componenti effettivi e 3 (tre) supplenti tra gli iscritti/iscritte.

Sono eletti dal Congresso nazionale (di base, provinciale e regionale ove previsti) a maggioranza dei votanti, tra le iscritte e gli iscritti del SILME e con almeno 5 anni di servizio nella forza armata.

Il Presidente è eletto dal Collegio tra i membri effettivi a voto segreto.

Si doterà di un regolamento collegiale per l'espletamento delle incombenze in capo al Collegio stesso.

Il Collegio dei sindaci revisori predispose la relazione esplicativa del bilancio del SILME, controlla periodicamente l'andamento amministrativo-contabile e verifica la regolarità delle scritture e dei documenti contabili.

Il Collegio dei sindaci revisori presenta al Comitato Direttivo Nazionale, una relazione complessiva sui bilanci per il periodo antecedente il Congresso stesso a decorrere da almeno 15 giorni antecedenti.

Per tale ragione e per garantire la massima trasparenza nella gestione delle risorse economiche, le Strutture devono tenere la contabilità e la documentazione economico-finanziaria a disposizione del Collegio dei sindaci revisori competenti e della Segreteria Nazionale.

Al Presidente del Collegio viene demandata la responsabilità della convocazione e del funzionamento dello stesso organo.

Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti il Collegio, il numero di supplenti si riducesse a uno, il Comitato Direttivo può provvedere alle sostituzioni con i supplenti o, in caso di non disponibilità degli aventi diritto, procedere alla nomina per cooptazione.

I componenti del Collegio dei sindaci revisori partecipano, senza diritto di voto, unicamente alle riunioni dei rispettivi Comitati Direttivi quando è in discussione il bilancio.

Le Segreterie nazionale, regionali e provinciali presentano annualmente il bilancio consuntivo e il bilancio preventivo ai rispettivi Collegi dei sindaci revisori e questi riferiscono con relazione scritta ai rispettivi Comitati Direttivi.

ART. 31

UFFICIO CENTRALE ISPETTIVO

L'Ufficio Ispettivo Centrale è organo di rilevanza nazionale composto da 3 (tre) componenti effettivi e 3 (tre) supplenti tra gli iscritti/iscritte ed ha il compito di verificare la corretta e la regolare canalizzazione delle risorse.

Le ispezioni si attivano automaticamente ad ogni cambio del segretario generale.

Le modalità di procedura e di funzionamento degli ispettori sono determinate da un apposito regolamento proposto dagli ispettori stessi ed approvato dal Comitato Direttivo Nazionale.

È eletto dal Congresso nazionale a maggioranza dei votanti, tra le iscritte e gli iscritti del SILME e con almeno 5 anni di servizio nella forza armata.

ART. 32

COLLEGIO STATUTARIO NAZIONALE

Il Collegio statutario nazionale è l'organo di garanzia e interpretazione statutaria, nonché di controllo sulle procedure e gli atti delle Strutture e degli organismi del SILME.

Esso è composto da 3 (tre) componenti effettivi ed altrettanti supplenti invitati permanenti.

È eletto dal Congresso nazionale a maggioranza dei votanti, tra le iscritte e gli iscritti del SILME e con almeno 5 anni di servizio nella forza armata.

Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenza di componenti del Collegio statutario nazionale, il numero dei supplenti si riducesse a 2 (due), il Comitato Direttivo nazionale può provvedere a sostituzione con voto palese a maggioranza qualificata di almeno i 3/4 dei votanti.

Il Collegio Statutario Nazionale, su richiesta di uno o più iscritte/i o di una struttura, svolge indagini e controlli sulle procedure e sugli atti dei vari organismi e dei dirigenti sindacali, in relazione alla loro rispondenza alle norme statuarie e regolamentari e alle decisioni assunte dagli organi del SILME, con la possibilità di esprimere parere vincolante e, nei casi più gravi, di annullare totalmente o parzialmente atti giudicati in violazione delle disposizioni statutarie. Qualora l'annullamento totale o parziale degli atti fosse determinato da un comportamento contrario ai principi di democrazia e di garanzia di altri/altre iscritti/e o che risulti lesivo per l'Organizzazione, il Collegio Statutario Nazionale trasmette gli atti e le proprie deliberazioni al Comitato di Garanzia di riferimento per quanto di competenza.

Il Collegio Statutario nazionale del SILME ha competenza sull'attività delle strutture di livello inferiore.

Le decisioni del Collegio Statutario nazionale sono assunte con maggioranza assoluta dei componenti.

Le modalità di procedura e funzionamento interno del Collegio Statutario nazionale sono determinate da un apposito regolamento proposto dagli stessi ed approvato dal Comitato Direttivo Nazionale.

Il Comitato Statutario Nazionale elegge al proprio interno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Comitato stesso.

ART. 33

COMITATO DI GARANZIA

Il Comitato di Garanzia è l'organo nazionale di giustizia interna del SILME.

È composto da 3 (tre) componenti effettivi e altrettanti supplenti.

È eletto dal Congresso nazionale a maggioranza dei votanti, tra le iscritte e gli iscritti del SILME e con almeno 5 anni di servizio nella forza armata.

Nel caso in cui, per effetto di dimissioni o decadenze di componenti il Comitato di garanzia, il numero di supplenti si riducesse a 2, il Comitato Direttivo competente può provvedere alle sostituzioni per cooptazione, con voto a maggioranza dei 3/4 dei votanti.

I componenti del Comitato di Garanzia hanno vincolo di riservatezza sia nella fase istruttoria sia ad indagine conclusa, tranne che successivamente, dopo l'approvazione e la comunicazione delle delibere approvate e relativamente al solo contenuto delle stesse.

Nel Comitato di garanzia il soggetto cui compete l'istruttoria non può coincidere con chi esprime il giudizio finale.

Ogni intervento tendente a condizionare l'operato e il giudizio del Comitato di garanzia, esercitato sia sull'intero Comitato sia sui singole/singoli componenti, è considerato violazione grave e lesiva dell'autonomia e dell'indipendenza della funzione dell'organo.

Le modalità di procedura e funzionamento interno del Comitato di Garanzia, sono determinate da un apposito regolamento proposto dagli stessi ed approvato dal Comitato Direttivo Nazionale.

Il Comitato di Garanzia elegge al proprio interno un Presidente cui spetterà la responsabilità della convocazione e del funzionamento del Comitato stesso.

TITOLO III DELL'AMMINISTRAZIONE

ART. 34 CONTRIBUTI SINDACALI

Il SILME è dotato di autonomia finanziaria.

Le entrate sono costituite dai versamenti conseguenza della contribuzione volontaria dei lavoratori e delle lavoratrici militari dell'Esercito i quali sottoscrivono la delega sindacale la quale, a sua volta, comporta l'adesione alla organizzazione e autorizzazione all'Amministrazione di appartenenza ad operare la trattenuta mensile della quota sindacale sulla retribuzione spettante al lavoratore con conseguente versamento nelle casse del Sindacato.

Le entrate possono essere altresì costituite dai proventi per le attività di consulenza e assistenza fiscale, relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali prestate in favore degli iscritti.

Le contribuzioni versate dalle lavoratrici e dai lavoratori militari sono patrimonio collettivo del SILME e sono vincolate alla normativa generale sui finanziamenti e sui riparti.

I riparti devono essere effettuati in modo automatico, garantendo la regolarità di finanziamento a tutte le Strutture mediante il metodo della canalizzazione.

Non è ammessa per alcuna Struttura la possibilità di utilizzare percentuali di riparto spettanti ad altre Strutture.

Le regole sul finanziamento e sui riparti sono stabilite dal Comitato Direttivo Nazionale con apposito regolamento.

Il SILME non persegue nessun fine di lucro, in piena aderenza alla legge n.46 del 28 Aprile 2022, art. 2, lettera c), né può ricevere eredità o legati, donazioni o sovvenzioni in qualsiasi forma, fatta eccezione per la devoluzione del patrimonio residuo in caso di scioglimento di altra associazione professionale a carattere sindacale tra militari.

ART. 35

ATTIVITA' AMMINISTRATIVA

L'attività amministrativa del SILME deve essere finanziata nel rispetto del principio della economicità, assicurando che la politica delle entrate e delle uscite sia correlata alle esigenze da soddisfare ed alle effettive risorse di cui ciascuna Struttura dispone.

Deve essere assicurata la regolarità della documentazione contabile.

Nella gestione patrimoniale e delle risorse economiche deve essere assicurata la massima correttezza e trasparenza.

La gestione e l'uso delle risorse rispondono a criteri di verità, chiarezza, trasparenza e tracciabilità.

A tal fine vigono le seguenti norme:

1. obbligo di predisposizione annuale, da parte della Segreteria di ciascuna Struttura, con uso della stessa modulistica, del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo composto dallo Stato Patrimoniale, dal Conto economico, dalla relazione illustrativa del bilancio e del rendiconto delle spese sostenute;
2. il Comitato Direttivo di ogni Struttura è chiamato ad approvare il bilancio consuntivo entro il mese di aprile dell'anno successivo a quello di riferimento e il bilancio preventivo entro il mese di dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento;
3. ogni Struttura deve tenere la contabilità a disposizione del Collegio dei sindaci revisori, del Direttivo della Struttura interessata e delle Strutture di livello superiore che hanno facoltà di esercitare il controllo amministrativo;

4. i bilanci consuntivi e preventivi devono essere annualmente resi pubblici con mezzi di comunicazione idonei fra gli iscritti e gli iscritti alle rispettive Strutture, non oltre dieci giorni dalla loro approvazione.

Ciascuna Struttura provinciale invierà alla Segreteria regionale competente ed a quella nazionale i bilanci approvati - preventivo e consuntivo - entro e non oltre 15 (quindici) giorni dall'approvazione e comunque entro i termini utili alla redazione dei bilanci nazionali.

Negli stessi termini la Struttura regionale invierà i propri bilanci, preventivo e consuntivo, alla Segreteria nazionale e comunque entro i termini utili alla redazione dei bilanci nazionali.

Il Comitato Direttivo Nazionale del SILME delibera, approvandolo con maggioranza dei 2/3, un Regolamento relativo alle materie della gestione economica e dell'amministrazione, approvando anche i relativi modelli per la gestione unitaria delle risorse.

I bilanci preventivi e a consuntivo, devono essere approvati dagli iscritti e resi pubblici attraverso la pubblicazione degli stessi sui canali informativi del SILME (sito web, mailing list, bacheche, cartaceo).

Sarà cura della Segreteria Nazionale garantire la pubblicazione dei bilanci per il tramite di apposita delega definita in ambito organizzativo della stessa.

ART. 36

AUTONOMIA GIURIDICO AMMINISTRATIVA

Le Strutture regionali e provinciali del SILME sono associazioni giuridicamente e amministrativamente autonome nei rapporti con i terzi.

A fronte di eventuali decisioni amministrative, assunte da singoli dirigenti, al di fuori delle decisioni adottate dagli organismi dirigenti collegiali o comunque al di fuori delle regole dell'Organizzazione, che comportino oneri e aggravii per le Strutture dirette, il SILME e le Strutture possono rivalersi, nelle forme e nelle modalità consentite dalle leggi vigenti, sui responsabili di tali decisioni arbitrarie per i danni economici e morali prodotti.

Il SILME non può distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, riserve o capitale, durante la vita dell'associazione, salve diverse disposizioni legislative.

TITOLO IV

DELLA GIUSTIZIA INTERNA

ART. 37

SANZIONI DISCIPLINARI

È passibile di sanzione disciplinare l'iscritta o l'iscritto il cui comportamento sia contrario ai principi di democrazia, di garanzia di altre iscritte e altri iscritti o risulti lesivo per l'Organizzazione sindacale o configuri violazione di principi e norme dello Statuto.

Le sanzioni applicabili, in ordine di gravità, sono le seguenti:

- a) biasimo scritto;
- b) sospensione da tre a dodici mesi dall'esercizio delle facoltà di iscritta o iscritto;
- c) in caso di iscritta o iscritto con incarichi statutari di qualsiasi livello, destituzione da tutte le cariche sindacali ricoperte;
- d) espulsione dall'Organizzazione.

Tali sanzioni vengono irrogate, in relazione al tipo ed alla gravità dell'infrazione, per:

- a) comportamenti in contrasto con i principi fondamentali e le regole dello Statuto; con le norme di leale comportamento nell'Organizzazione; con le norme fissate nei regolamenti degli organi statutari;
- b) molestie e ricatti sessuali;
- c) atti affaristici o di collusione;
- d) reati dolosi, esclusi in ogni caso quelli di opinione.

In casi di particolare gravità, derivanti da incorsi procedimenti penali, con esclusione dei reati di opinione e comunque nei casi di provvedimenti restrittivi della libertà personale, la Segreteria competente o quella di livello superiore, se il caso riguarda un componente della Segreteria, può sospendere cautelativamente l'iscritta o l'iscritto dalla carica ricoperta o dall'esercizio delle funzioni di iscritta o iscritto, per il tempo necessario all'inchiesta ed alla decisione.

Ovviamente, per il caso di concomitante sospensione cautelare dal servizio, sarà d'obbligo la sospensione cautelativa dell'iscritto o iscritta dalla carica ricoperta e dalle funzioni esercitate.

La decisione assunta dalla Segreteria di appartenenza deve essere ratificata dal competente Comitato Direttivo entro 30 (trenta) giorni.

La sospensione cautelativa non costituisce sanzione disciplinare.

È facoltà dell'iscritto, destinatario di tale provvedimento, investire della contestazione della misura il Comitato di Garanzia che deciderà l'esito della sospensione.

Le norme disciplinari interne non sostituiscono in alcun modo l'obbligo generale da parte delle Segreterie delle Strutture interessate della comunicazione all'autorità giudiziaria di tutti i fatti penalmente illeciti nei confronti dell'Organizzazione, né sostituiscono il diritto ad eventuali azioni civili per il risarcimento dei danni subiti dall'Organizzazione.

ART. 38

COMITATI DI GARANZIA

Il Comitato di Garanzia costituisce l'organismo di giustizia disciplinare interna cui è demandato il potere di inchiesta e di sanzione in base al precedente articolo, nei riguardi delle iscritte/iscritti al SILME.

Ogni iscritta/iscritto ha diritto a due livelli di giudizio.

È eletto dal Congresso nazionale a maggioranza dei votanti, tra le iscritte e gli iscritti del SILME e con almeno 5 anni di servizio nella forza armata.

Le decisioni del Comitato di garanzia sono assunte con una maggioranza qualificata dei 2/3 dei componenti.

Le procedure per l'adozione dei provvedimenti disciplinari e il funzionamento interno dei Comitati di garanzia sono determinate con apposito regolamento predisposto e approvato dal Comitato Direttivo nazionale del SILME.

Resta inteso che il Regolamento deve prevedere che il provvedimento sanzionatorio sia motivato, basato su fatti provati mediante istruttoria, adottato all'esito di procedimento disciplinare in cui sia garantito il diritto di difesa e il diritto al contraddittorio dell'inquisito, in ogni caso previa contestazione degli addebiti.

TITOLO IV NORME TRANSITORIE

ART. 39

I CONGRESSO NAZIONALE

Il I Congresso Nazionale dovrà essere tenuto entro e non oltre 1 anno decorrente dalla data di costituzione del Sindacato.

Nello stesso termine dovranno essere tenuti tutti i Congressi ai vari livelli territoriali previsti dal presente Statuto.

Nelle more della celebrazione del I Congresso e dei Congressi ai vari livelli territoriali, verranno costituiti organismi provvisori.

ART. 40

ORGANISMI PROVVISORI

Sono organismi provvisori:

- Il Segretario Generale provvisorio
- Il Comitato nazionale pregressuale

- I Comitati locali pregressuali

Il presidente provvisorio è eletto dal Comitato nazionale tra i suoi componenti all'atto dell'insediamento; egli presiede i lavori del Comitato ed assume la legale rappresentanza del sindacato.

Il Comitato nazionale si insedia all'atto della costituzione del sindacato ed ha il compito di coordinare l'attività nazionale e di organizzare e convocare il primo congresso nazionale; svolge le funzioni di tutti gli organismi nazionali previsti nel presente Statuto ed adotta i regolamenti pregressuali necessari per l'avvio dell'attività associativa. Esso è composto dai soci, che hanno la qualifica di fondatori, ai quali possono aggiungersi successivamente i coordinatori territoriali una volta designati.

I comitati locali si insediano a partire dal ventesimo giorno successivo dalla costituzione del sindacato; hanno il compito di organizzare l'avvio dell'attività associativa a livello locale e sono articolati territorialmente sulla base dei regolamenti pregressuali, che ne disciplinano la composizione ed il funzionamento.

I regolamenti stabiliscono anche l'eventuale designazione di coordinatori territoriali le relative modalità.

ART. 41

SOCI FONDATORI E SUCCESSIVE ADESIONI

Sono fondatori i sottoscrittori dell'atto costitutivo.

Le modalità per le adesioni successive e la relativa quota associativa sono stabilite dal Comitato nazionale e valgono fino all'insediamento degli organismi definitivi.

ART. 42

MODIFICHE STATUTARIE PER L'ISCRIZIONE ALL'ALBO

In esecuzione delle norme di cui agli articoli 19, comma tre, della legge 46/2022, a mente dei quali le associazioni sindacali già costituite all'entrata in vigore della legge cit. devono adeguarsi ai contenuti e alle prescrizioni della legge entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore, considerata la disposizione del presente statuto che indica il Congresso Nazionale quale organo avente titolo alle modifiche dello Statuto medesimo, considerato lo stretto termine di adeguamento dello Statuto stabilito dalla L. 46/2022 e la materiale impossibilità di convocare, all'occorrenza, reiteratamente il Congresso al fine di approvare il testo dello Statuto che verrà ritenuto conforme ai fini dell'iscrizione all'Albo da parte di questa associazione, con la presente disposizione, in deroga all'articolo 15 che precede, si stabilisce che - transitoriamente - sarà

compito del Comitato direttivo nazionale provvedere alla approvazione delle eventuali modifiche statutarie che si rendessero necessarie per l'adeguamento dello Statuto medesimo ai fini della iscrizione all'Albo di cui all'art. 3 L. 46/2022, in fase di prima applicazione delle disposizioni. Ogni ulteriore e successiva modifica dello Statuto, anche onde evitare il pericolo di cancellazione dall'Albo, compete al Congresso Nazionale.

Roma 29.11.2022.

* si allega, quale documento integrante, la delibera del Comitato Direttivo Nazionale, datato Roma 29.11.2022.

La Segretaria Nazionale Generale del SILME
Ing. Alessia Mancini